



**COMUNE DI BESENELLO**  
Provincia Autonoma di Trento

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N°12  
DELLA GIUNTA COMUNALE**

<b>OGGETTO:</b>	Comune di Besenello contro società Autostrada Brescia- Verona - Vicenza - Padova S.p.a., Anas S.p.a., Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Ministro dell'economia e delle finanze- Motivi aggiunti nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per l'impugnazione di atti concernenti la realizzazione dell'Autostrada A31 Trento-Rovigo, tronco Trento-Valdastico-Piovene Rocchette.
-----------------	--

L'anno **duemilaundici**, addì diciassette del mese di febbraio alle ore 18.00 nella sala delle riunioni, con l'osservanza delle prescritte formalità ,si è convocata la Giunta comunale composta dai signori:

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1 | COMPERRINI CRISTIAN |
| 2 | ROSI ROBERTA        |
| 3 | ADAMI MARTINA       |
| 4 | GECCHELE MAURIZIO   |
| 5 | ADAMI SILVIO        |

- |                |
|----------------|
| <b>SINDACO</b> |
| VICE SINDACO   |
| ASSESSORE      |
| ASSESSORE      |
| ASSESSORE      |

**ASSENTI**

X

Assiste il Segretario comunale dott. Conotter Anthony

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il sindaco invita la giunta a deliberare in merito all'oggetto.

Firma autografa su originale  
(conservato presso il Comune)

Il segretario comunale  
dott. Conotter Anthony

## LA GIUNTA COMUNALE

Rilevato che ai sensi dell'art. 81, comma 1 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m., sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto ha espresso i pareri di competenza inseriti in calce alla presente deliberazione:

- il Responsabile del Servizio Affari generali, parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico amministrativa;

Dato atto che la presente proposta non presenta rilevanza contabile e che quindi, non si rende necessario acquisire sulla medesima il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria;

Il Relatore comunica:

"Il Sindaco del Comune di Besenello, con atto di data 18 giugno 2010, ha presentato ricorso straordinario avverso la gara, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 22 febbraio 2010 e bandita dalla società Autostrada Brescia - Verona - Vicenza - Padova s.p.a. per l'acquisizione di "servizi di ingegneria finalizzati alla realizzazione dell'Autostrada A31 Trento-Rovigo (per esteso: Trento- Valdastico – Vicenza – Riviera Berica - Rovigo), tronco Trento-Valdastico-Piovene Rocchette.

Con deliberazione 23 giugno 2010, n. 73, la Giunta comunale ha ratificato la decisione del Sindaco di ricorrere al Presidente della Repubblica per l'impugnazione degli atti concernenti la concessione autostradale di cui trattasi e l'inserimento dell'opera Valdastico A 31 nel programma delle infrastrutture strategiche disciplinato dall'art. 1 della l. 443/2001.

Vista la Gazzetta ufficiale 12 novembre 2010, n. 131, parte I – contratti pubblici, si è appreso che il predetto appalto di servizi è stato aggiudicato al Consorzio Raetia.

Inoltre è stato approvato l'ottavo programma delle infrastrutture strategiche, allegato alla decisione di finanza pubblica per il 2011, il quale ancora contempla l'opera Valdastico A31, pur in assenza dell'intesa con la Provincia autonoma di Trento.

Infine, sembrerebbe che in data 30 luglio 2010, Anas s.p.a. abbia sottoscritto una nuova convenzione per la concessione autostradale alla Società Autostrada Brescia- Verona - Vicenza - Padova S.p.a., nella quale si conferma la proroga della concessione autostradale A31 Trento- Valdastico – Vicenza – Riviera Berica – Rovigo (in breve: Trento Rovigo).

Si ritiene pertanto opportuno coltivare il ricorso straordinario, al fine di conseguire l'annullamento di tutti gli atti che consentono la realizzazione dell'Autostrada A31 Trento-Rovigo, relativamente al tronco Trento-Valdastico-Piovene Rocchette e, a tal fine, risulta necessario impugnare, con motivi aggiunti, nel ricorso straordinario avanti il Presidente della Repubblica, la predetta aggiudicazione nonché il programma delle infrastrutture strategiche, ottavo allegato alla decisione di finanza pubblica.

Si richiamano i parametri normativi che si ritengono violati.

L'art. 14 dello Statuto di autonomia del Trentino - Alto Adige (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 - Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige) stabilisce l'obbligatorietà del

Firma autografa su originale  
(conservato presso il Comune)

Il segretario comunale  
dott. Conotter Anthony

parere della Provincia per le concessioni in materia di comunicazioni e trasporti riguardanti linee che attraversano il territorio provinciale”.

Il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, recante “Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica e opere pubbliche”, all’articolo 19 limita la competenza degli organi statali in materia di “autostrade che si estendono oltre il territorio della provincia”, facendo “salva la necessità dell’intesa con la provincia interessata per quelle il cui tracciato interessi soltanto il territorio provinciale e quello di una regione finitima”. All’articolo 20 del predetto decreto del Presidente della Repubblica la necessità per lo Stato di procedere d’intesa con la Provincia autonoma di Trento è genericamente estesa a tutti gli interventi di spettanza dello Stato in materia di viabilità.

Le norme di attuazione del nuovo piano urbanistico provinciale approvato con legge provinciale n. 5 del 2008 (formato ai sensi dell’articolo 21 del predetto d.P.R. n. 381 del 1974 con il parere del Ministero dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici), all’articolo 41, disciplinano le reti per la mobilità e, in particolare, i corridoi infrastrutturali di accesso, intesi come fasce territoriali interessate da sistemi di mobilità stradale e ferroviaria finalizzati all’interconnessione del Trentino con i territori limitrofi. All’articolo 41, paragrafo 2, si stabilisce: “Per i nuovi collegamenti, da realizzare nell’ambito dei corridoi infrastrutturali di accesso, che richiedono l’intesa tra la Provincia, lo Stato e altri enti territoriali ai sensi delle norme di attuazione dello Statuto speciale e della legislazione in materia, l’assenso della Provincia è prestato previa valutazione strategica sull’ipotesi progettuale di massima, da condurre in coerenza con i contenuti fondamentali del PUP e in osservanza delle procedure previste dall’articolo 44 (ossia delle speciali procedure di adozione, deposito e partecipazione previste dalla legge urbanistica, le quali garantiscono la partecipazione dell’ente locale interessato). L’intesa è ratificata con legge provinciale che ha effetto di variante alle previsioni del PUP.”

La Provincia autonoma di Trento non è stata informata del procedimento avente ad oggetto la novazione del rapporto concessorio relativo all’autostrada A31, né tanto meno è stata richiesta di rilasciare e, pertanto, non ha rilasciato alcun atto di assenso alla stessa, nella misura in cui l’autostrada A31 attraversa il territorio provinciale.

Inoltre alla Provincia autonoma di Trento non è stato richiesto di esprimere l’intesa in ordine alla qualificazione dell’opera autostradale in parola quale infrastruttura strategica, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi ed altri interventi strategici per il rilancio delle attività produttive), nell’ambito dell’allegato “Opere infrastrutturali” al documento di programmazione economico finanziaria (DPEF) 2010- 2013 - Allegato II “Programma delle infrastrutture strategiche”. L’articolo 1 della legge n. 443 del 2001, al fine dell’inserimento di un’opera nell’allegato al DPEF quale infrastruttura strategica, richiede espressamente la previa intesa con la Provincia autonoma interessata.

Pertanto l’amministrazione comunale non è stata posta in grado di esercitare le funzioni che ad essa competono di tutela degli interessi della collettività locale; inoltre si ritiene che la realizzazione dell’opera di cui trattasi comprometta gravemente la qualità dell’ambiente in cui risiede la popolazione comunale. Si ritiene che dagli atti di novazione del rapporto di concessione autostradale disposti dalla società Anas s.p.a., come da ogni altro atto strumentale alla realizzazione sul territorio trentino del tratto autostradale di cui trattasi, in quanto adottati

senza previa intesa con la Provincia autonoma di Trento, derivi l'illegittimità dei provvedimenti di cui trattasi, che si ritiene pertanto opportuno impugnare.

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- visto il D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670;
- visto il ricorso al Presidente della Repubblica firmato dal Sindaco del Comune di Besenello in data 18 giugno 2010;
- vista la deliberazione della Giunta comunale 23 giugno 2010, n. 73, recante la ratifica del predetto ricorso;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

### d e l i b e r a

1. di impugnare, con motivi aggiunti nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica i predetti provvedimenti, al fine di ottenere:

- a) l'annullamento dell'aggiudicazione al Consorzio Raetia dell'appalto di "servizi di ingegneria finalizzati alla realizzazione dell'Autostrada A31 Trento-Rovigo, tronco Trento-Valdastico-Piovene Rocchette" bandita dalla predetta società;
  - b) l'annullamento della convenzione tra Anas s.p.a. e società autostradale Brescia - Verona - Vicenza - Padova s.p.a. avente ad oggetto l'Autostrada A31 Trento-Rovigo, tronco Trento-Valdastico-Piovene Rocchette" siglata in data 30 luglio 2010;
  - c) l'annullamento, ove necessario, del Programma delle infrastrutture strategiche, ottavo allegato alla decisione di finanza pubblica, nella parte in cui inserisce l'opera A 31 Valdastico nell'elenco delle infrastrutture strategiche ex art. 11. 443 del 2001.
1. di dichiarare, con voti favorevoli unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, per il rispetto dei termini procedurali;

**Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:**

- opposizione alla Giunta Comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79 c. 5 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
- giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi della Legge 6.12.1971 n. 1034 e s.m.;
- in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 e s.m..

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO  
Dott. Cristian Comperini

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Conotter Anthony

Data pubblicazione all'albo:18.02.2011

Data esecutività delibera : 01.03.2011

Immediatamente eseguibile:**si**

Firma autografa su originale  
(conservato presso il Comune)

Il segretario comunale  
dott. Conotter Anthony